

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI E GUIDA AL VOTO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

GIOVEDÌ 22 MARZO:

Pubblicazione, a cura del Sindaco, dei manifesti con i quali viene dato annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali per il primo turno di votazione per le elezioni amministrative (**domenica 6 e lunedì 7 maggio**) e dell'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative (**domenica 20 e lunedì 21 maggio**).

Da questa data è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

ENTRO MARTEDÌ 27 MARZO:

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano partecipare come elettori o come candidati consiglieri alle elezioni comunali del Comune in cui sono residenti, devono presentare al Sindaco una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune.

ENTRO LUNEDÌ 2 APRILE:

Data entro la quale coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati, intendano eseguire affissioni di propaganda elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell'art.1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della campagna elettorale) devono far pervenire al Sindaco apposita istanza.

DA LUNEDÌ 2 APRILE (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00) A MARTEDÌ 3 APRILE (DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00):

Presentazione delle liste delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati per la elezione del Consiglio comunale, alla Segreteria del comune.

Presentazione delle liste di candidati per la elezione del Consiglio circoscrizionale alla Segreteria del comune.

ENTRO MERCOLEDÌ 11 APRILE:

Spedizione agli elettori residenti all'estero – a cura dei Comuni di iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di una cartolina-avviso, recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione (sia del primo turno che dell'eventuale turno di ballottaggio).

TRA MERCOLEDÌ 11 APRILE E LUNEDÌ 16 APRILE:

Nomina – da parte dell'Ufficiale elettorale in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di gruppo o di lista e dei rappresentanti di candidato presso la prima sezione del Comune, se designati – di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.

ENTRO SABATO 21 APRILE:

Il Sindaco notifica l'avvenuta nomina a coloro che sono stati scelti come scrutatori di seggio elettorale, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla notifica della nomina, i nominati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco, che, a sua volta, provvede a sostituire i soggetti impediti.

DA MARTEDÌ 1 MAGGIO A SABATO 5 MAGGIO (DALLE ORE 9 ALLE 19); DOMENICA 6 MAGGIO (DALLE ORE 8 ALLE 22) E LUNEDÌ 7 MAGGIO (DALLE ORE 7 ALLE 15):

Gli uffici elettorali comunali restano aperti al fine di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

ENTRO GIOVEDÌ 3 MAGGIO:

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura e quelli detenuti, devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.

VENERDÌ 4 MAGGIO - SABATO 5 MAGGIO - DOMENICA 6 MAGGIO:

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti di lista. È da tener presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa: si tratta di un'opportunità nell'interesse della lista presente alla consultazione elettorale.

I rappresentanti di lista effettivi e supplenti vengono designati dai delegati di lista. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione deve essere consegnato entro venerdì 4 maggio al segretario del comune che provvederà a trasmetterlo al presidente degli uffici elettorali di sezione.

Tale atto può anche essere consegnato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione nel pomeriggio del sabato al momento dell'insediamento dei seggi o direttamente la domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Per quanto riguarda i rappresentanti di lista presso gli uffici centrali, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la loro designazione va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici.

La legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

DOMENICA 6 E LUNEDÌ 7 MAGGIO:

Le elezioni si svolgono:

DOMENICA 6 MAGGIO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 22.00 E LUNEDÌ 7 MAGGIO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 15.00.

L'elettore vota presso la sezione del seggio indicato nella tessera elettorale.

Gli eventuali ballottaggi per le elezioni comunali e provinciali si svolgono **domenica 29 maggio dalle ore 8.00 alle 22.00 e lunedì 30 maggio dalle ore 7.00 alle 15.00.**

LUNEDÌ 7 MAGGIO:

Lo scrutinio delle schede avviene subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti (**lunedì 7 maggio**).

DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 MAGGIO:

Si svolge l'eventuale turno di ballottaggio.

LUNEDÌ 21 MAGGIO:

Per l'eventuale turno di ballottaggio, le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto (**lunedì 21 maggio**).

NUMERO FIRME NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

COME SI VOTA

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI (SCHEDE AZZURRE)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può votare:

- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
- per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato a sindaco collegato;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. "voto disgiunto").

L'elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo, sull'apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.

Nel caso in cui nessun candidato a Sindaco raggiunga il 50% più uno dei voti validi espressi, si passa al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

Nella scheda è indicato il candidato alla carica di sindaco ed il contrassegno della lista a lui collegata.

Ciascun elettore può votare:

- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo;
- per una lista di candidati alla carica di consigliere, tracciando un segno sul contrassegno della medesima lista;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo nominativo, e per la lista collegata, tracciando un segno sul contrassegno della medesima lista.

In tutti i predetti casi, il voto s'intende attribuito sia in favore del candidato a sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.

L'elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In tal modo, il voto s'intende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.

È proclamato eletto il candidato a sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista di candidati, l'elezione è valida solo se si reca alle urne il 50% più uno degli aventi diritto.

CHE COSA SERVE PER VOTARE

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido e della tessera elettorale.

Qualora non ne fosse in possesso può richiederli all'ufficio elettorale del comune di residenza che resterà aperto anche durante i giorni in cui avranno luogo le consultazioni elettorali.